

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE QUALITA' DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 18 gennaio 2017, n. 14

**CIG in deroga 2017/F275. Mancata ammissione al trattamento di CIG in deroga.**

### Il Dirigente del Servizio

sulla base dell'istruttoria espletata e verificata dalla Responsabile PO, dott.ssa Paola Riglietti:

- Preso atto della Determina Dirigenziale n. 835 del 31 ottobre 2013 della Dirigente della Sezione Politiche per il Lavoro, avente ad oggetto "Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del Servizio", con la quale si è inteso dare attuazione all'art. 45, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, ai sensi del quale: "Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui agli articoli 78 e seguenti della l.r. 28/2001" e della conseguente delega di funzioni nei confronti del Dirigente dell'Ufficio;
- Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro e successive modificazioni;
- Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art.7-ter, comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33
- Visto l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
- Visto l'art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
- Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.G.P.A.P.L.;
- Visti il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati fissati i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
- Vista la circolare n. 19 del 11.09.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali I.O.;
- Vista la nota circolare n. 40/5424 del 24.11.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Vista la nota circolare n. 30 del 11.12.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Vista la nota n. 40/7518 del 25.03.2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Vista la circolare n. 107 del 27.05.2015 dell'INPS;
- Visto la nota (prot. n. 1545) del Servizio Politiche del Lavoro del 03.02.2015;
- Visto la legge n. 208 del 28.12.2015 con la quale, in attuazione dell'art. 6, comma 3 del decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014, è stata riconosciuta la possibilità di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del citato decreto, in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite alla Regione Puglia;
- Visto l'integrazione all'Accordo del 20 gennaio 2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali, con la quale è stata riconosciuta, nell'ambito della flessibilità (5 per cento) assicurata dall'art. 6, comma 3 del decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, la possibilità di accedere alla Cassa Integrazione in deroga a soggetti precedentemente esclusi dal citato D.M.;
- Visto il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, articolo 2, lett. f), n.1), che prevede "con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse

*attribuite in misura non superiore al 50 per cento(..)";*

- Vista l'integrazione all'Accordo del 20 gennaio 2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali, sottoscritta in data 03.11.2016, con la quale è stata riconosciuta, nell'ambito della flessibilità della citata "riserva" incrementata al 50% della dotazione finanziaria, di riconoscere la possibilità assicurata dall'art. 6, comma 3 del decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, la possibilità di accedere alla Cassa Integrazione in deroga a soggetti precedentemente esclusi dal citato D.M.
- Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 4 novembre 2016;
- Visto il messaggio INPS n. 217 del 13.12.2016;
- Visto il verbale di Accordo del 20.01.2016 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
- Preso atto che, come stabilito dal verbale di Accordo del 20.01.2016, *"la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa deve comunque essere preceduta dalla sottoscrizione del verbale in sede sindacale o istituzionale"*;
- Visto il verbale di accordo del 20.01.2016 tra la regione Puglia e Parti Sociali con il quale è stato stabilito che *"la documentazione cartacea deve essere presentata, fermo restando l'obbligo di invio della domanda in formato elettronico sul sistema Sintesi nei termini previsti, entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della istanza telematica"*;
- Visto il verbale di accordo del 03.11.2016 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali (integrazione accordo del 20.01.2016 e del 06.07.2016) e le modalità attuative di cui alla nota prot. n. 351/2016;
- Visto il verbale di Accordo del 20.12.2016 tra la regione Puglia e le Parti Sociali;
- Visto il verbale di Accordo del 20.12.2016 con il quale è stato stabilito che, per la cassa integrazione ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.l. 83473/2014 *"Fermo restando quanto stabilito nel verbale di Accordo sottoscritto in data 20 gennaio 2016 tra la Regione Puglia e Parti sociali e successive integrazioni e viste le modalità di cui alla circolare MLPS n. 34/2016 e della circolare INPS 217/2016, le Parti concordano che la cassa integrazione in deroga, potrà essere concessa per un periodo che non può in ogni caso superare la data del 30 aprile 2017, alle aziende che rientrino nelle ipotesi di cui all'Accordo del 20 gennaio 2016 **a condizione che l'effettiva sospensione /riduzione oraria dei lavoratori abbia inizio nell'anno 2016. Non potranno essere presentate istanze con avvio della sospensione nel 2017.**"*
- Preso atto che la domanda di Cig in deroga presentata dalla società di cui all'allegato A, con decorrenza dal 01.01.2017 al 30.04.2017, non è conforme a quanto stabilito nel verbale di Accordo tra la Regione Puglia e Parti sociali in data 20 dicembre 2016;
- Rilevato che, sulla base della domanda presentata dall'istante, non sussistono i presupposti per l'autorizzazione del trattamento di cassa integrazione in deroga per i motivi puntualmente indicati all'allegato A del presente provvedimento.

### **VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n.118/2011**

il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto

dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

#### DETERMINA

1. l'impresa di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento non è ammessa a fruire del trattamento di CIG in deroga per le motivazioni indicate nel predetto allegato;
2. l'Inps, cui il presente provvedimento viene trasmesso per gli adempimenti relativi, **non è autorizzata** ad erogare il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga in favore delle imprese come sopra individuate;
3. l'impresa di cui all'allegato A, come previsto dall'accordo 20 gennaio 2016, potrà proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, inviando, a mezzo pec (cig.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it), esclusivamente la prima pagina della domanda presentata su Sintesi, indicando il codice identificativo della pratica (colonna "RIF" dell'allegato A), entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina che costituisce notifica agli interessati. Gli uffici regionali non procederanno ad alcuna richiesta di integrazione della documentazione.
4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
5. il presente provvedimento:
  - a) è immediatamente esecutivo;
  - b) sarà pubblicato (per estratto) all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
  - d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore al Lavoro;

Il presente atto, composto da n° 7 facciate, compreso l'allegato "A", è adottato in originale.

IL DIRIGENTE  
Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro  
Dott. Giuseppe LELLA

Allegato A

AZIENDE NON AMMESSE AL TRATTAMENTO

N.	RIF.	DATA PROT.	Prot. Istanza	Partita Iva o C.F.	TIPOLOGIA	Matricola INPS	Denominazione Azienda	Sede Operativa	C.A.P.	Indirizzo	PR N. Lav.	Totale Ore	Data Inizio CIG	Data Fine CIG	NOTE
1	FG/FD1/01	03/01/2017	00049	03498530710	Servizi	3105456637	STUDIO NETTI E ASSOCIATI	SAN GIOVANNI ROTONDO	71013	VIA MANTEGNA, 4	FG 2	1286	01/01/2017	30/04/2017	DATA AVVIO CIG IN DEROGA NON CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL'ACCORDO DEL 20.12.2016 - Lett. b)